



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 116/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ PUBBLYSYSTEM S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “AM ANTENNA MEDITERRANEO-LCN 14”) PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ ART. 37,
COMMI 1 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 177/05 E
NELL’ART. 3, COMMI 1 E 2, DELLA DELIBERA
N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
(CONTESTAZIONE N. 2/2017 - PROC. 20/17/MRM-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 giugno 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A, recante “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 con la quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha conferito al Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia (di seguito denominato CO.RE.COM. Sicilia) l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 2/2016 del CO.RE.COM. Sicilia - adottato in data 16 gennaio 2017 e notificato in pari data alla società Pubblsystem S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*AM Antenna Mediterraneo-LCN 14*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. Fatto e contestazione

Con atto del CO.RE.COM. Sicilia - cont. n. 2/2017 - previo accertamento datato 7 dicembre 2016 (giusta relazione del Ministero dello Sviluppo economico-Div. XIV-Ispettorato territoriale Sicilia - prot. n. 0200670), è stata contestata, in data 16 gennaio 2017, e notificata in pari data alla società Pabblysystem S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “AM Antenna Mediterraneo-LCN 14”, la violazione delle disposizioni contenute nell’ art. 37, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 177/05 e nell’art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, in quanto nei giorni intercorrenti tra il 19 ed il 25 settembre 2016, il suddetto fornitore di servizi di media ha trasmesso comunicazioni commerciali audiovisive non prontamente riconoscibili come tali. Specificamente, alcuni *spot* non vengono distinti dal resto della programmazione attraverso l’utilizzo di mezzi di evidente percezione inseriti all’inizio e alla fine della pubblicità, dal momento che la dicitura “*pubblicità*” viene sovrappressa sullo schermo solo all’inizio dello *spot* e, a volte, è totalmente assente (es.: il 19 settembre 2019 alle ore 08.06.02, alle ore 14.44, 15.00, ed alle ore 19,59; il 20 settembre alle 08.42, alle 15.02 ed alle 20.13; il 21 settembre alle ore 20.09, alle 00.00 ed alle ore 14.05; il 22 settembre alle ore 01.01, alle 10.02 ed alle ore 19.47; il 23 settembre alle ore 19.42, alle 20.07 ed alle ore 13.36; il 24 settembre alle ore 16.30, alle 19.25 ed alle 20.09; ed infine il 25 settembre, alle 20.32 ed alle ore 19.20). L’identificazione della dicitura “*televendita*” è, poi, pressoché impossibile da rilevare in vari programmi di tutti i giorni di riferimento (es. *Televendita Sara di Del Chiaro Sara-Magic Harry del 19 settembre 2016; Televendita Sara di Del Chiaro Sara-Lucissima del 20 settembre 2016; Televendita Sara di Del Chiaro Sara-Ultrasonic del 21 settembre 2016; Televendita Eletric Csa Lux-Smart Ding del 22 settembre 2016; Televendita Sara di Del Chiaro Sara-Power Belt del 23 settembre 2016; Televendita Sara di Del Chiaro Sara-Smoothiexpress del 24 settembre 2016; Televendita Sara di Del Chiaro Sara-Bastone Amico del 25 settembre 2016*).

Nella medesima contestazione, inoltre, il CO.RE.COM. Sicilia addebita alla società Pabblysystem S.r.l. la trasmissione di notiziari interrotti dalla pubblicità tre volte per periodi programmati inferiori a trenta minuti (sede Barcellona) o due volte per periodi programmati inferiori a trenta minuti (sede di Messina), in violazione del comma 4 dell’art. 37 del decreto legislativo n. 177 del 31 luglio 2005.

2. Deduzioni della società

La società sopra menzionata non ha presentato memorie giustificative né ha avanzato richiesta di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione.

3. Valutazioni dell’Autorità

Il CO.RE.COM. Sicilia, ad esito delle proprie risultanze istruttorie, accertando la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio in relazione alle disposizioni vigenti, propone l’irrogazione di una sanzione nella misura del



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

minimo edittale alla predetta società e contesta la violazione delle disposizioni contenute nell' art. 37, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 177/05 e nell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni.

Parimenti, questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e della visione delle registrazioni, conferma quanto contestato dal Comitato regionale per comunicazioni Sicilia, e cioè che la società Pubblsystem S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “AM Antenna Mediterraneo-LCN 14”, ha violato le disposizioni contenute nell' art. 37, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 177/05 e nell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni. Ciò che rilevano, infatti, nella fattispecie *de qua* sono, da una parte, i dati fattuali, la circostanza, cioè, che la dicitura “*televendita*”, relativa alla programmazione dei giorni monitorati è, effettivamente, scarsamente leggibile o assente; e che la dicitura “*pubblicità*”, ove compare, è presente solo all'inizio dello *spot* pubblicitario; e dall'altra il tenore letterale delle norme la cui violazione è contestata: l'art.3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP, stabilisce, infatti, esplicitamente, che la «*scritta “pubblicità” [...] deve comparire nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario [...]»*. Al contrario, durante gli spazi pubblicitari andati in onda nei summenzionati giorni la dicitura “*pubblicità*” è presente solo all'inizio del messaggio pubblicitario. Dirimente, in tal senso è, allo stesso modo, il dettato del comma 1 del sopracitato art. 3 della delibera n. 538/01/CSP il quale stabilisce che “*La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità o della televendita [...]»*;

Allo stesso modo, dal riscontro della documentazione versata in atti si evince che la trasmissione dei notiziari, nel periodo monitorato, è stata interrotta dalla pubblicità per più di una volta per ogni periodo programmato maggiore di trenta minuti.

Conseguentemente, si ritiene la predetta società responsabile del mancato controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, comprese le comunicazioni commerciali audiovisive, e di verifica delle conformità delle stesse alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'art. 37, comma 1, del decreto legislativo n. 177/05, dispone che “*la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali [...]»*;

CONSIDERATO che i commi 1 e 2 dell'art. 3 della delibera n. 538/01/CSP recitano: “*La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità e della televendita” (comma 1) e ancora (comma 2) «le emittenti televisive sono tenute ad inserire sullo schermo in modo chiaramente leggibile la scritta “pubblicità” o “televendita, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita»;

CONSIDERATO che l'art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 177/05, stabilisce che *“la trasmissione dei notiziari può essere interrotta dalla pubblicità solo una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti”;*

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a)*, e 5, del decreto legislativo n. 177/05;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali comunque da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La predetta società non ha documentato di aver eliminato ovvero attenuato le conseguenze dell'infrazione in esame.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società in esame che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio 2015 in perdita (fonte: Infocamere),



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura del minimo edittale come sopra indicata;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione della sanzione, vale considerare che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sette giornate oggetto di monitoraggio, ancorché in parte costituita da repliche di diverse trasmissioni, appare nel complesso diversificata e, come tale, integrativa di distinte violazioni. Pertanto, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua *ratio* nel principio di economia procedimentale e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. Cont. n. 2/201 proc. 20/17/MRM-CRC nella misura corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione più grave pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), moltiplicata per sette volte, pari al numero dei giorni in cui sono state commesse le violazioni, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00);

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della autorità*;

ORDINA

alla società Pubblsystem S.r.l., con sede legale in Capo d'Orlando (ME), via Beppe Alfano, n. 1 (cod.fisc. 01524070834), fornitore del servizio di media audiovisivo lineare "AM Antenna Mediterraneo-LCN 14", di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 37, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 177/05 e nell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del decreto legislativo n. 177/05;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 116/17/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della legge n. 689/81.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 116/17/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 6 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi